



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

COPIA

C.C.

Numero: 4

Data: 21/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 4 Numero 21/03/2016

OGGETTO:	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2016
-----------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella **sala delle adunanze**, in seguito a convocazione disposta con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale (art. 16 – 17 -18) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Pr.
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PRATI ALESSANDRO	Consigliere	X
ROLFI GIOVANNI	Consigliere	X
PELI SIMONE	Consigliere	X
VIZZA LEONARDO	Consigliere	
PAGNONI ANTONELLA	Consigliere	X
PATELLI LAURA	Consigliere	X

Nome	Funzione	Pr.
BELLERI MATTIA	Consigliere	X
BARBI ANNALISA	Consigliere	X
ARICI IDA	Consigliere	
VENTURELLI CLAUDIA	Consigliere	X
BARBI ANNA	Consigliere	X
MAIOLINI ALBINO	Consigliere	X

Totale presenti : 11

Totale assenti : 2

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Filippi dott. Aurelio**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sindaco-presidente riassume la decisione adottata nel 2015 con l'analoga delibera e, per quanto concerne la proposta attuale, precisa che *si limita ad una fotografia corretta ed adeguata della legge esistente.*

In assenza di interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale – IUC che comprende tre diversi tributi, tra cui la Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI, destinata alla copertura dei costi indivisibili sostenuti dal comune;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende anche le disposizioni in materia di Tasi, così come modificato dalla deliberazione in data odierna;

Visto il comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016, che esclude dalla tassazione a fini Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Rilevato che i commi dal 676 al 678 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 definiscono le misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili tassate a fini Tasi, dando ai Comuni la facoltà di scostarsi dalle aliquote base garantendo comunque che la somma delle aliquote Tasi e Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e che pertanto tra i servizi indivisibili possono essere annoverati, tra gli altri: i servizi demografici, i servizi di pubblica sicurezza e vigilanza, il servizio di protezione civile, i servizi cimiteriali, i servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, del patrimonio, dello sgombero neve, il servizio bibliotecario, ecc.;

Dato atto che le aliquote deliberate per la Tasi devono essere definite in relazione ai servizi e ai costi sopra dettagliati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che la Tasi utilizza la medesima base imponibile dell'Imu, ma, in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Visto il comma 676 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 che demanda al Consiglio Comunale la potestà di stabilire le aliquote della Tasi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Verificate le reali riscossioni Tasi relative all'anno 2015, risultanti dai documenti contabili e tenuto conto dell'obbligo del pareggio di bilancio di previsione 2016;

Ritenuto di mantenere invariate le aliquote in vigore già per gli anni precedenti, tenendo conto che il mancato gettito derivante dall'esclusione dalla tassazione dell'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili accatastati in A/1, A/8, A/9, sarà ristorato con un incremento del Fondo di solidarietà comunale, come previsto dal comma 17 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016;

Visto il comma 26 dell'art. 1 della citata Legge di Stabilità 2016 che prevede la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicati per l'anno 2015, bloccando di fatto ogni possibile aumento delle aliquote e tariffe, ad eccezione di quelle relative alla Tari;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le aliquote Tasi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, ai sensi del comma 688 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, perché le aliquote siano efficaci per l'anno di riferimento tale deliberazione va inserita sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre di ciascun anno d'imposta;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 07 marzo 2016, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente al 30 aprile 2016;

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto dalla vigente normativa,

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti:

favorevoli n. nove

contrari nessuno

astenuti n. 2 (Venturelli/Anna Barbi)

espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di procedere alla definizione delle aliquote Tasi da applicare per l'anno 2016, tenendo conto dei costi afferenti i servizi indivisibili;

2. di confermare le seguenti aliquote Tasi per l'anno 2016:

- 0,5 per mille: da applicare a tutti gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze e soggetti al versamento dell'Imposta Municipale propria (unità abitative in categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

- 1 per mille: da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dal decreto legge n. 201/2011;

3. di azzerare, per l'anno 2016, l'aliquota della Tassa sui servizi indivisibili relativa a tutti gli immobili diversi da quelli sopra indicati;

4. di stimare, in base alle riscossioni effettive dell'anno 2016 il gettito complessivo della tassa in € 1.000,00 da iscrivere nell'apposita risorsa del redigendo bilancio di previsione 2016;

5. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa alla Tassa sui servizi indivisibili, quale componente dell'Imposta Unica Comunale, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa;

6. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente deliberazione.

7. di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;

8. di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese, presenti n. **10** consiglieri oltre il Sindaco (Tot. **11** votanti), con voti espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge:

favorevoli: **nove**

contrari: **nessuno**

astenuti: **due (Venturelli/Anna Barbi)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed dell'art. 35 comma 10 del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza.

L'approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale.

Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco

F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale

F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] **E' stata pubblicata in data odierna** all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

[X] **Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali** (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Ome, addì

Il Segretario Comunale

F.to Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/03/2016 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 21/03/2016

Il Segretario Comunale

F.to Vitali dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 01/04/2016

Il Segretario Comunale

Vitali dott. Giuseppe